

*1*  
~~Atto/R~~  
*v. file*

# CONVENZIONE

DATA: 20/12/2010

REP. N. 29 n.r.

**OGGETTO:**  
**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO**  
**DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO**

**CONTRAENTI: COMUNE DI VERDELLINO**  
**"IL RIFUGIO DEL CANE" - Seriate**



# Comune di Verdellino

(Provincia di Bergamo)

## CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE-RIFUGIO

### PREMESSO

- che ai sensi della legge n. 281 del 14/08/1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) i Comuni, singoli o associati, debbono provvedere alla funzione di ricovero e custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale;
- che il Comune di Verdellino non dispone di canile comunale;
- che alle finalità sopracitate il Comune di Verdellino può provvedere mediante stipula di apposita convenzione con associazioni in possesso dei requisiti di legge e di idonee strutture per il ricovero e la custodia dei cani randagi accalappiati;
- che in data 30/12/2004 fra il Comune di Verdellino e l'Associazione "Rifugio del Cane" avente sede in Seriate, è stata sottoscritta apposita convenzione (Rep. N. 32 n.r.) di durata triennale con decorrenza 01.01.2005 e termine 31.12.2007;
- che in data 28/02/2008 fra il Comune di Verdellino e l'Associazione "Rifugio del Cane" avente sede in Seriate, è stata sottoscritta apposita convenzione (Rep. N. 8 n.r.) di durata triennale con decorrenza 01.01.2008 e termine 31.12.2010;
- che necessita provvedere alla stipula di nuova convenzione triennale;

### CONSIDERATO

- che l'Associazione "Rifugio del cane" con comunicazione in data 24/11/2010, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 25/11/2010, atti n. 13509 ha confermato le medesime condizioni contrattuali di cui alla precedente convenzione chiedendo l'aumento di 3 (tre) centesimi di Euro del costo giornaliero di custodia e mantenimento di ogni singolo cane accalappiato pattuito con la precedente convenzione portandolo ad Euro 2,10 oltre Iva di legge;

- che le strutture dedicate al ricovero dei cani presentano caratteristiche di idoneità ai sensi delle normative di settore sopra richiamate;
- che la convenzione in parola ha natura contrattuale e la sua approvazione e sottoscrizione rientra pertanto nella competenza del sottoscritto Responsabile;
- Che nel periodo di vigenza delle precedenti convenzioni l'Associazione affidataria ha rispettato le condizioni contrattuali in ordine al corretto mantenimento dei cani e che non si sono verificate controversie in ordine all'applicazione della medesima;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

In Verdellino, L'anno 2010 addì 20 del mese di LICEMBRE  
nella residenza comunale

FRA

Il Comune di Verdellino (C.F. 00321950164) legalmente rappresentato dal dott. Angelo Emilio Colombo nato a Pontirolo Nuovo il 08.10.1959 - Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Verdellino, per la funzione domiciliato presso il Municipio, sito in Verdellino, Piazza Martinelli, 1

E

La dott.ssa Maria Laura Barcella nata a Bergamo il 01.03.1958 residente a Scanzorosciate in Via Prealpi, 4 - legale rappresentante dell'Associazione "Rifugio del cane" avente sede in Seriate alla Via F. Nullo, 30 (C.F. 95138090162 - P.I. 03055920163);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il Comune di Verdellino affida all'associazione Rifugio del Cane, con sede a Seriate alla Via F. Nullo, n. 30, come sopra rappresentata, che accetta, il servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il cane viene accalappiato a cura del servizio veterinario dell'A.S.L. della Provincia di Bergamo oppure da accalappiacani con esso convenzionato.

Art. 2) Dopo il periodo di osservazione di 10 giorni presso il canile dell'A.S.L. o il canile con esso convenzionato, gli incaricati dell'associazione provvedono al trasferimento del cane dal canile sanitario, oggi sito in Urganò - Via Provinciale n. 51, al rifugio della associazione Rifugio del Cane in Seriate - Via F. Nullo, n. 30, in forma completamente gratuita, negli orari concordati con il Servizio Veterinario.

Art. 3) Sono a carico del Rifugio del Cane:

- a) le spese veterinarie di qualsiasi natura che si dovessero rendere necessarie per i cani ospiti del rifugio;
- b) tutte le eventuali spese inerenti lo smaltimento (regolare e documentato) delle carcasse;
- c) ogni altra spesa relativa o necessaria al benessere del cane, anche se non espressamente citata nella presente convenzione.

Art. 4) Nell'eventualità che l'identificazione del cane e la vaccinazione non siano state già eseguite durante il periodo di osservazione sanitaria, l'associazione provvederà in tal senso a proprie spese.

Art. 5) Tutte le comunicazioni inerenti le registrazioni presso l'anagrafe canina saranno inoltrate direttamente dall'associazione al Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L.

Art. 6) All'atto dell'ingresso nel canile, a cura del Rifugio del Cane, viene compilata una scheda segnaletica del cane e trasmessa in copia al Comune di Verdellino.

Art. 7) L'adozione, la morte, l'eutanasia per malattia o il ritiro del cane da parte del proprietario sono tempestivamente segnalate al Comune di Verdellino, a cura dell'associazione.

Art. 8) Il Rifugio del Cane cura l'aggiornamento del "Registro", vidimato dalla A.S.L. della Provincia di Bergamo, dove sono riportati tutti i movimenti dei cani del rifugio, tenuto su supporto cartaceo e su personal computer.

Inoltre, l'associazione provvede all'aggiornamento settimanale della posizione del Comune di Verdellino, con la schedatura di tutti i cani entrati dalla stipula della convenzione, e la registrazione, su ogni scheda di competenza, delle adozioni oppure della data del decesso.

Presso il Rifugio del Cane viene tenuta la documentazione fotografica, la scheda veterinaria e il libretto sanitario di ogni cane.

Art. 9) Con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre, l'associazione provvede ad inoltrare all'ufficio competente la fattura relativa al costo di sosta per i cani di competenza del Comune di Verdellino presenti nel proprio rifugio, comprensive di ogni voce sopra menzionata, nella misura di euro 2,10 + Iva al giorno per ogni singolo cane.

Art. 10) L'associazione "Rifugio del Cane" evidenzia il preciso intendimento ad operare, con tutte le iniziative e le forme adeguate, al fine di promuovere l'adozione dei cani ad essa affidati presso privati che risultino interessati e idonei a garantire agli animali un'esistenza dignitosa e rispettosa del loro benessere e che possano contribuire a contrastare il triste fenomeno dell'abbandono.

Art. 11) In concomitanza con il decorrere dell'incarico, l'associazione si impegna a ritirare i cani di proprietà dell'ente comunale che fossero a tale data ricoverati presso altre strutture, tramite i propri incaricati, in forma completamente gratuita.

Art. 12) La presente convenzione ha validità triennale (01/01/2011 - 31/12/2013), salvo disdetta delle parti da comunicare per scritto almeno 60 giorni prima.

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o riduzione del presente contratto, è competente il giudice ordinario.


Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente contratto, nonché le spese per eventuale registrazione, da valersi solo in caso d'uso, sono a carico dell'associazione "Rifugio del Cane".

E' vietata la cessione del presente contratto che vincola fin da ora l'associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE RIFUGIO DEL CANE - IL PRESIDENTE

Barcelia dott.ssa Maria Laura



PER IL COMUNE - IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Colombo dott. Angelo Emilio

